

ATTI DELLA REGIONE

REGOLAMENTI REGIONALI

Regolamento regionale n. 7 del 13 novembre 2018, concernente:

Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'articolo 121, comma 4, della Costituzione;
Visto l'articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 novembre 2018;

emana il seguente regolamento:

Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)

Art. 1 (Oggetto)

1. Questo regolamento detta le disposizioni necessarie all'attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), nei casi previsti all'articolo 2 della legge regionale medesima e in particolare:
 - a) individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), della L.r. 7/2014;
 - b) specifica la documentazione di cui all'arti-

colo 4, comma 1, lettera b), della L.r. 7/2014, nonché le modalità di presentazione della medesima.

2. Le disposizioni di cui alla L.r. 7/2014 e di questo regolamento non sostituiscono gli obblighi disposti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), a carico delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera d), del medesimo decreto, relativi all'adozione delle idonee misure preventive e protettive nello svolgimento di lavori sulle coperture dei fabbricati.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:
 - a) accesso permanente alla copertura: il punto di accesso alla copertura, comprensivo del percorso interno o esterno al fabbricato, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuale materiale e utensili di lavoro;
 - b) transito sulla copertura: il percorso sicuro sulla copertura individuato in sede di progettazione;
 - c) elaborato tecnico della copertura: il documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della L.r. 7/2014;
 - d) sistema permanente di protezione collettiva dalla caduta dall'alto: il complesso delle opere fisse di sicurezza di protezione dalla caduta dall'alto, quali parapetti e passerelle permanenti;
 - e) sistema provvisorio di protezione collettiva dalla caduta dall'alto: il complesso delle opere provvisorie di sicurezza di protezione dalla caduta dall'alto, quali parapetti e passerelle provvisorie;
 - f) sistema permanente di protezione individuale contro la caduta dall'alto: l'insieme di elementi fissati permanentemente sulla copertura atti ad assicurare una persona che indossa un'imbracatura del corpo e il collegamento al sistema stesso, in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento;
 - g) sistema provvisorio di protezione individuale contro la caduta dall'alto: l'insieme di ele-

menti fissati provvisoriamente sulla copertura atti ad assicurare una persona che indossa un'imbracatura del corpo e il collegamento al sistema stesso, in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento;

- h) sistema di arresto della caduta: l'insieme di opere atte a impedire al lavoratore, che indossa un dispositivo di protezione individuale, l'impatto su un piano stabile sottostante la copertura conforme alle norme tecniche di riferimento;
- i) sistema di trattenuta della caduta: l'insieme di opere atte a impedire al lavoratore, che indossa un dispositivo di protezione individuale, di raggiungere le zone dove esiste il rischio di caduta dall'alto.

Art. 3

(Documentazione da presentare)

1. L'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 4 della L.r. 7/2014, redatto in fase di progettazione da un professionista abilitato, contiene i seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica illustrativa di cui al comma 2 di questo articolo;
 - b) elaborati grafici della copertura di cui al comma 3 di questo articolo;
 - c) relazione di calcolo strutturale dei sistemi permanenti di accesso e di protezione collettiva o della sola protezione collettiva di cui al comma 4 di questo articolo;
 - d) relazione di calcolo strutturale dei fissaggi degli elementi del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall'alto a parti strutturali della copertura di cui al comma 4 di questo articolo;
 - e) dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall'alto o dei sistemi di ancoraggio di cui al comma 5 di questo articolo;
 - f) dichiarazione di corretta installazione del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall'alto di cui al comma 6 di questo articolo;
 - g) manuale d'uso, manutenzione e programma di manutenzione del sistema di protezione permanente collettiva o individuale dalla caduta dall'alto.
2. La relazione tecnica illustrativa di cui al comma 1, lettera a), descrive le soluzioni progettuali adottate per la protezione contro la caduta dall'alto delle coperture, in particolare evidenziando in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive in conformità alle norme vigenti e considerando i seguenti aspetti:
 - a) accesso sicuro alla copertura;
 - b) transito sicuro sulla copertura;
 - c) protezione dei bordi e delle superfici fragili per sfondamento della copertura.
3. Gli elaborati grafici della copertura di cui al comma 1, lettera b), redatti in scala adeguata, indicano l'ubicazione e specificano le caratteristiche degli accessi e degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori di copertura. Nel caso di installazione di un sistema di protezione permanente individuale contro la caduta dall'alto, gli elaborati grafici riportano in scala opportuna la configurazione geometrica e i dettagli del sistema, conformemente alle norme tecniche di riferimento.
4. Le relazioni di calcolo di cui al comma 1, lettere c) e d), sono redatte da un professionista abilitato competente per materia e sono comprensive della verifica statica o della dichiarazione di idoneità statica della struttura di supporto, conformemente alle norme tecniche di riferimento.
5. La dichiarazione di conformità alla normativa tecnica vigente del sistema di protezione permanente individuale dalla caduta dall'alto e dei sistemi di ancoraggio, di cui al comma 1, lettera e), è acquisita presso il produttore.
6. La dichiarazione di corretta installazione del sistema di protezione permanente individuale dalla caduta dall'alto, di cui al comma 1, lettera f), è redatta dall'installatore nel rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del fabbricante, del progetto della configurazione del sistema di ancoraggio e del progetto strutturale dei fissaggi alla struttura.
7. La redazione dell'elaborato tecnico della copertura costituisce attestazione di conformità del progetto alle disposizioni di cui alla L.r. 7/2014.
8. L'elaborato tecnico della copertura è conservato in cantiere per tutta la durata dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, della L.r. 7/2014 ed è messo a disposizione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 13 del d.lgs. 81/2008 degli organi di vigilanza, nonché di tutti i soggetti, quali utilizzatori, imprese esecutrici, lavoratori autonomi, che accedono alla copertura a qualsiasi titolo.
9. L'elaborato tecnico della copertura è aggiornato in occasione di interventi di manutenzione straordinaria sugli elementi che costituiscono il

sistema di accesso e protezione contro le cadute dall'alto.

10. L'elaborato tecnico della copertura è redatto anche nei casi di varianti che prevedono i lavori di cui all'articolo 2, comma, 1 della L.r. 7/2014 non contemplati nel progetto iniziale.
11. La modulistica per la compilazione e la presentazione della documentazione progettuale per la prevenzione delle cadute e la realizzazione delle opere in sicurezza è predisposta con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 4

(Realizzazione dei sistemi di protezione)

1. Nella realizzazione dei sistemi di protezione si applicano le norme tecniche di riferimento europee e statali.
2. Le scelte progettuali devono essere orientate, quando possibile, alla realizzazione di coperture intrinsecamente sicure, senza dover ricorrere per l'accesso e il transito di persone su di esse alla predisposizione di particolari mezzi o misure di sicurezza provvisorie di protezione dalla caduta dall'alto e dal rischio di scivolamento.
3. Nella scelta delle misure più appropriate di protezione dalla caduta dall'alto va data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale, in base a quanto stabilito dal d.lgs. 81/2008.
4. Nel caso in cui non siano adottabili misure permanenti di protezione dalla caduta dall'alto, in particolare in presenza di dichiarati vincoli costruttivi derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico o di impedimenti tecnici che non consentono l'adozione di misure fisse di prevenzione e protezione, l'elaborato tecnico della copertura specifica le ragioni ostative all'adozione di tali misure e individua sistemi adeguati di protezione. In tal caso, devono essere progettate le misure provvisorie di protezione dalla caduta dall'alto, sostitutive di quelle permanenti, quali ad esempio parapetti provvisori da fissare all'occorrenza ad ancoraggi presenti permanentemente sulla copertura.
5. I sistemi di protezione permanente collettiva o individuale contro le cadute dall'alto devono essere sottoposti a regolare manutenzione periodica, secondo le norme di buona tecnica, del manuale d'uso e manutenzione e del programma di manutenzione, al fine di garantirne

l'efficienza e l'efficacia per tutta la durata del sistema di protezione.

Art. 5

(Sistemi di accesso alle coperture dei fabbricati)

1. L'accesso alla copertura, lo spostamento e lo svolgimento di attività che espongano la persona al rischio di caduta richiedono la predisposizione all'interno o all'esterno dell'edificio, quando realizzabili, di opere fisse quali:
 - a) aperture di accesso;
 - b) percorsi verticali;
 - c) percorsi orizzontali.
2. I sistemi di accesso di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento europee e statali.

Art. 6

(Sistemi di protezione per il transito)

1. Il transito sulle coperture, a partire dal punto di accesso, deve avvenire in condizioni di sicurezza.
2. Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali sulle parti non portanti della copertura (ad es. coperture fragili, lucernari, cupolini, ecc.) e per passaggi sul vuoto, nonché le reti permanenti predisposte al di sotto delle parti non portanti della copertura stessa (ad es. lucernari, cupolini, ecc.) devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento.
3. Sono ammessi piani di camminamento e scalini posapiede realizzati e installati conformemente alle norme tecniche di riferimento.
4. Qualora non sia possibile predisporre, in tutto o in parte, le misure di protezione collettiva di cui ai commi 2 e 3, è necessario predisporre strutture quali, ad esempio, elementi di appoggio delle passerelle, che consentono all'occorrenza la facile applicazione di apprestamenti di sicurezza provvisori.

Art. 7

(Sistemi di protezione dei bordi)

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il lavoro sulla copertura devono essere previsti:

- a) elementi permanenti di protezione;
 - b) elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di elementi provvisori.
2. I parapetti permanenti di protezione dei bordi prospicienti il vuoto delle coperture e sul perimetro delle parti non portanti della copertura (ad es. lucernari, cupolini, ecc.) devono resistere ai carichi orizzontali di esercizio secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni in funzione della destinazione d'uso dell'opera e avere caratteristiche geometriche e dei materiali conformi alle norme tecniche di riferimento.
 3. Qualora non sia possibile predisporre, in tutto o in parte, misure di protezione collettiva (ad es. parapetti, ecc.), è necessario predisporre strutture, quali elementi di aggancio dei parapetti, che consentono all'occorrenza la facile applicazione di apprestamenti di sicurezza provvisori.

Art. 8

(Sistemi di protezione individuale)

1. Nei casi in cui non è ottenibile in tutto o in parte la dovuta protezione contro la caduta dall'alto mediante misure di protezione collettiva, si devono adottare misure permanenti di protezione individuale. In tal caso il professionista abilitato che redige l'elaborato tecnico della copertura deve indicare nella relazione tecnica i motivi che impediscono l'adozione di misure di protezione collettiva in luogo di quelle individuali.
 2. Nella progettazione dei sistemi permanenti di protezione individuale dalla caduta dall'alto, si devono preferire, nei limiti del possibile, le soluzioni di sistemi di trattenuta della caduta in luogo di quelli con arresto della caduta.
 3. Nella configurazione del sistema di protezione individuale contro la caduta dall'alto i dispositivi devono:
 - a) avere una dislocazione che consente di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso fino al punto più lontano;
 - b) essere chiaramente identificabili per forma o colore o con altro mezzo analogo;
 - c) essere utilizzabili in modo da consentire l'ancoraggio senza rischio di caduta;
 - d) possedere i requisiti previsti dalle norme tecniche di riferimento;
 - f) garantire nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;
 - g) essere oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del proprietario dell'immobile secondo le indicazioni del costruttore. Degli interventi eseguiti deve essere data apposita attestazione nel programma di manutenzione.
4. In caso di adozione di sistemi di protezione individuale dalla caduta dall'alto, in prossimità delle aperture di accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposti cartelli su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità e riportanti almeno le seguenti indicazioni:
 - a) obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, identificazione e posizione dei dispositivi fissi ai quali ancorarsi e modalità di ancoraggio;
 - b) numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d'ancoraggio;
 - c) necessità o divieto di utilizzare assorbitori di energia;
 - d) dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo, elmetto di protezione, ecc.);
 - e) raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta (ad es. eventuali scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.).

Art. 9

(Informazione, formazione e addestramento)

1. I lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 89, comma 1, lettera d), del d.lgs. 81/2008 addetti alle operazioni di installazione e di utilizzo dei sistemi di prevenzione e protezione dai rischi di cadute dall'alto sulle coperture devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati riguardo alla loro installazione e al loro utilizzo, nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

Ancona, 13 novembre 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), è il seguente:

“Art. 2 (*Ambito di applicazione*) - In vigore dal 23 maggio 2014. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l'accesso in copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6;
- c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”) che interessano le coperture mediante interventi strutturali;
- d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;
- e) (*lettera abrogata dall'art. 2, comma 2, della l.r. 31 luglio 2018, n. 30*)

1 bis. Sono esclusi:

- a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piana, che presentano un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza l'accesso in copertura;

- b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. n. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1;
- c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;
- d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.

1 ter. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall'alto realizzati nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.”

Nota all'art. 1, comma 1, lett. a) e b)

Per il testo delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), vedi nella nota all'articolo 3, comma 1.

Nota all'art. 1, comma 2

Il testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 89 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è il seguente:

“Art. 89 (*Definizioni*) - In vigore dal 20 agosto 2009. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

omissis

- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

omissis”

Nota all'art. 2, comma 1, lett. c)

Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), vedi nella nota all'articolo 3, comma 1.

Nota all'art. 3, comma 1

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), è il seguente:

“Art. 4 (*Misure di prevenzione e di protezione*) - In vigore dal 23 maggio 2014. Per le finalità di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:

- a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall'alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;
 - b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dall'atto di cui all'articolo 6.
2. L'elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.
 3. L'elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell'ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio ovvero che rendano necessarie modifiche riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui

all'articolo 2, svolgono attività in quota sulla copertura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

3 bis. L'elaborato tecnico della copertura non è soggetto alle procedure previste dal d.p.r. n. 380/2001 per le costruzioni in zona sismica.”

Note all'art. 3, commi 8 e 10

- Per il testo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), vedi nella nota all'art.1, comma 1.

- Il testo dell'articolo 13 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è il seguente:

“Art. 13 (*Vigilanza*) - In vigore dal 20 agosto 2009. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1 bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:

- a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
- b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigi-

lanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto."

Nota all'art. 9, comma 1

Il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è il seguente:

"Art. 2 (*Definizioni*) - In vigore dal 20 agosto 20091. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della pro-

tezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1°(gradi) dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

omissis”

- Per Il testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 89 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), vedi nella nota all'articolo 1, comma 2.

articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 24 settembre 2018;
- Parere espresso del Consiglio delle Autonomie locali in data 28 settembre 2018;
- Parere espresso dalla Commissione consiliare competente in data 29 ottobre 2018, n. 122;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 novembre 2018.

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Deliberazione amministrativa n. 83 del 6 novembre 2018, concernente:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Vista la proposta del Consigliere Talè;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'ar-